

**REGOLAMENTO PER IL CONTROLLO ANALOGO
SULLE SOCIETA' IN HOUSE**
(ai sensi delle disposizioni dettate dal D.Lgs. 175/2016)

Approvato con Deliberazione di Consiglio d'Ambito n. - del ----

Indice:

- Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione pag. 3**
- Art. 2 - Funzione di indirizzo pag. 3**
- Art. 3 - Funzione di controllo pag. 4**
- Art. 4 - Controllo societario: contenuti e strumenti pag. 5**
- Art. 5 - Controllo economico-finanziario: contenuti e strumenti pag. 5**
- Art. 6 - Controllo di qualità dei servizi: contenuti e strumenti pag. 6**
- Art. 7 - Controllo sulla gestione: contenuti e strumenti pag. 7**
- Art. 8 - Controllo di regolarità amministrativa pag. 7**
- Art. 9 - La struttura di coordinamento e controllo: Ufficio Tecnico di Controllo pag. 7**
- Art. 10 - Funzionamento dell'UTC pag. 7**
- Art. 11 - Obblighi degli Organismi Partecipati pag. 8**
- Art. 12 - Attività richieste ai Collegi Sindacali, ai Responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza e ai dirigenti responsabili dei controlli interni degli Organismi Partecipati pag. 9**
- Art. 13 - Revisione legale dei conti pag. 9**
- Art. 14 - Informazione e trasparenza (diritto di informazione ed accesso agli atti) pag. 9**
- Art. 15 - Sanzioni pag. 10**
- Art. 16 - Controllo analogo indiretto pag. 10**
- Art. 17 - Norme di coordinamento e disposizioni transitorie pag. 10**
- Art. 18 - Entrata in vigore del Regolamento pag. 10**

Articolo 1 - Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento definisce le attività di indirizzo, vigilanza e controllo esercitate dall'Ente d'Ambito Salerno (e attraverso esso, indirettamente, dai Comuni facenti parte dello stesso EDA) nei confronti della EcoAmbiente Salerno S.p.A. di cui l'Ente detiene l'intera proprietà del capitale sociale, in applicazione della normativa comunitaria e nazionale in materia di "in house providing" individuando soggetti coinvolti, modalità e tempistiche.
2. La EcoAmbiente Salerno S.p.A. (di seguito anche "Società") rappresenta un'articolazione organizzativa interna dell'EDA che, in condizioni di trasparenza, se ne avvale per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, limitatamente alle attività indicate all'art. 4 del D.Lgs. 175/2016.
3. Il controllo analogo rappresenta una delle condizioni previste dall'ordinamento comunitario e interno affinché gli enti locali possano affidare direttamente contratti di lavori pubblici o di pubblici servizi a società a capitale interamente pubblico.
4. In questo contesto l'EDA adotta il presente Regolamento attraverso il quale attuare un'azione di indirizzo e controllo nella Società, analoga a quella svolta istituzionalmente dall'Ente riguardo alle attività delle proprie Aree/Servizi.
5. Rimangono salve tutte le forme di controllo e di monitoraggio previste negli Statuti degli organismi partecipati, se non in contrasto con il D.Lgs. 175/2016 e con i vigenti Regolamenti dell'Ente.
6. Restano, inoltre, confermati tutti gli obblighi previsti in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza in capo alla Società (D.Lgs. 231/01, determinazione ANAC 8/2015 e ss.mm.ii.).

Articolo 2 - Funzione di indirizzo

1. La funzione di indirizzo si esplica con la definizione delle strategie e la conseguente assegnazione degli obiettivi strategici e gestionali e delle finalità che gli organismi partecipati devono perseguire nell'esercizio delle proprie attività.
2. Gli indirizzi e gli obiettivi specifici, declinati in termini di risultati attesi ed eventualmente in fasi che l'EDA intende assegnare anche nell'ambito dei propri documenti programmatori a ciascun organismo partecipato, devono essere formalmente comunicati dall'UTC all'organismo partecipato medesimo.
3. Gli organismi partecipati garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi assegnati tramite propri provvedimenti, da recepire, ove possibile, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, in sede di contrattazione di secondo livello.
4. L'EDA, al fine di monitorare il raggiungimento degli obiettivi e coordinare le eventuali azioni correttive, organizza un idoneo sistema informativo finalizzato alla realizzazione dei controlli. Tale sistema informativo, a supporto dell'attività di controllo, comprende anche dati alimentate dai valori degli indicatori gestionali prestabiliti e dai dati ricavati dai bilanci e dai report infrannuali inviati dagli organismi partecipati.
5. L'EDA svolge la funzione di indirizzo tramite:
 - A. gli strumenti relativi alla programmazione dell'ente locale con deliberazioni in materia di:
 - a. costituzione di organismi partecipati;
 - b. assunzione di servizi;
 - c. concessione di servizi;
 - d. partecipazioni a società di capitali;
 - e. indirizzi di nomina dei propri rappresentanti negli organismi partecipati;

- f. programmazione annuale e triennale (D.U.P.);
- g. piano annuale di razionalizzazione.
- B. gli strumenti relativi al controllo societario:
 - a. atto costitutivo;
 - b. statuto societario;
 - c. eventuali patti parasociali e di sindacato;
 - d. contratto di servizio;
 - e. budget;
 - f. relazioni e rapporti.

Articolo 3 - Funzione di controllo

1. La funzione di controllo si esplica con la verifica periodica, da parte dell'EDA, delle attività poste in essere dagli organismi partecipati per il perseguimento degli obiettivi ad essi assegnati.
2. L'EDA, per la verifica di cui al precedente comma 1, esegue diverse tipologie di controllo ed in particolare:
 - A. **controllo societario**, avente come obiettivo la verifica del rispetto delle disposizioni legislative e statutarie, al fine di garantire l'esercizio del controllo analogo e la funzione di direzione e coordinamento;
 - B. **controllo economico-finanziario**, al fine di verificare che l'andamento della gestione economico-finanziaria si svolga nel rispetto dei dati di previsione e dei vincoli previsti per la finanza pubblica. Tale controllo può esercitarsi con il monitoraggio: **a. preventivo** - indirizzato all'analisi del budget e dei documenti di pianificazione e programmazione; **b. contestuale** - indirizzato all'analisi dei rapporti periodici economico-finanziari sullo stato di attuazione del budget che gli organismi partecipati devono obbligatoriamente trasmettere all'Ente; **c. consuntivo** - indirizzato all'analisi dei bilanci di esercizio;
 - C. **controllo di qualità dei servizi**, teso a misurare la qualità dei servizi erogati dagli organismi partecipati affidatari diretti di servizi, ovvero verifica che tali servizi corrispondano, quantitativamente e qualitativamente, ai livelli richiesti e stabiliti nei contratti di servizio, nei programmi e negli obiettivi, tale controllo può essere effettuato in tre fasi: **a. preventivo** - attuato in sede di definizione dei contratti di servizio e di analisi dei piani industriali; **b. contestuale** - attuato attraverso l'analisi dei rapporti periodici (obbligatori) sullo stato di attuazione degli obiettivi e dei reclami e disservizi; **c. consuntivo** - attuato attraverso l'analisi di customer satisfaction (grado di soddisfazione dell'utenza) e della misurazione degli indicatori relativi ai servizi erogati in base ai contratti di servizio;
 - D. **controllo di gestione**, teso a verificare il raggiungimento degli obiettivi gestionali definiti preventivamente, ai sensi dell'art. 147-quater co. 2 del D.Lgs. 267/2000, articolati secondo standard qualitativi e/o quantitativi misurabili, nonché alla verifica della coerente organizzazione delle risorse aziendali rispetto agli obiettivi assegnati, tale controllo può esercitarsi con il monitoraggio: **a. preventivo** - attuato attraverso l'analisi del budget e dei documenti di pianificazione, programmazione e organizzazione; **b. contestuale** - attuato attraverso l'analisi dei rapporti periodici (obbligatori) sullo stato di attuazione degli obiettivi; **c. consuntivo** - attuato attraverso l'analisi della relazione di gestione;
 - E. **controllo di regolarità amministrativa**, teso a verificare il rispetto negli atti di gestione di normativa ed eventuali atti regolamentari dell'EDA in materia di esecuzione di lavori in economia, acquisizione di servizi, prodotti, lavori e opere, nonché politiche di reclutamento del personale e affidamento di incarichi esterni, diritto di accesso agli atti, trasparenza amministrativa, prevenzione e contrasto della corruzione e quant'altro previsto dalla normativa vigente;

3. L'attività di controllo di cui al presente Regolamento è da intendersi di secondo e terzo livello, restando intestati in titolarità agli organismi partecipati i controlli di primo livello, o di linea, ordinariamente previsti;

4. La stessa attività non è esaustiva, ma si aggiunge agli ordinari poteri di controllo attribuiti al socio dalla normativa.

Articolo 4 - Controllo societario: contenuti e strumenti

1. Al fine di consentire il controllo societario, gli organismi partecipati, nel rispetto delle norme del Codice Civile, sono tenuti ad osservare le disposizioni di seguito riportate:

- A. rispetto del presente Regolamento, provvedendo, in caso di inadempienza, ad una tempestiva comunicazione all'Ente relazionando sulle cause che l'hanno determinata;
- B. relazionare all'EDA, con la massima sollecitudine, in merito a qualsivoglia notizia o fatto rilevante che possa avere potenziali ripercussioni di carattere economico-patrimoniale sull'organismo partecipato stesso e/o sull'Ente;
- C. prevedere che abbia competenza esclusiva l'assemblea dei soci in ordine a deliberazioni su tematiche che possano essere riconducibili al controllo analogo. Si riportano ad esempio:
 - aggiornamenti, revisioni degli Statuti societari, operazioni straordinarie;
 - definizione dei criteri per la formulazione delle tariffe e/o corrispettivi per i servizi espletati (fatto salvo il rispetto dei vincoli derivanti della normativa in essere);
 - modifiche sostanziali del servizio oggetto dell'affidamento;
 - definizione degli schemi dei contratti di servizio ed eventuale revisione degli stessi;
 - acquisto, alienazione, permuta e/o locazioni dei beni aziendali superiori ad importi precedentemente determinati e/o autorizzati in sede di approvazione del budget;
 - assunzione, dismissione e/o variazione di quote di partecipazioni societarie;
 - piani annuali e pluriennali di fabbisogno di personale;

D. adottare un sistema di controllo interno (controllo di gestione e/o audit interno) al fine di un monitoraggio costante dei rischi aziendali con la generazione di un flusso di informazioni per la comprensione dei fatti gestionali; obbligo di invio all'EDA della reportistica di riferimento con l'evidenza di eventuali criticità.

Articolo 5 - Controllo economico-finanziario: contenuti e strumenti

1. Al fine di consentire il controllo economico-finanziario preventivo, gli organismi partecipati sono tenuti ad osservare le disposizioni di seguito riportate:

- A. provvedere annualmente alla predisposizione del budget;
- B. provvedere a sottoporre il budget per l'approvazione all'assemblea dei soci in tempi coerenti con la programmazione finanziaria dell'EDA (approvazione dei bilanci dell'Ente locale), ovvero predisposizione da parte del CdA/A.U. di una specifica relazione che illustri la motivazione della necessità di posticipare il suddetto adempimento.

2. Al fine di consentire il controllo economico-finanziario *in itinere*, gli organismi partecipati sono tenuti ad osservare le disposizioni di seguito riportate:

- A. redigere periodicamente i bilanci di verifica;
- B. redigere un rapporto infrannuale, relativo alla gestione del primo semestre;
- C. qualora l'organismo partecipato svolga più attività (diverse tra loro) dovrà dotarsi di un idoneo sistema di contabilità che permetta la separazione dei conti corrispondenti a ciascuna attività di esercizio; inoltre, su richiesta dell'Ente, dovrà produrre specifici rapporti relativi alle singole attività e/o servizi forniti.

3. Al fine di consentire il controllo economico-finanziario successivo, gli organismi partecipati sono tenuti ad osservare le disposizioni di seguito riportate:

- A. redigere preconsuntivo di bilancio;
- B. redigere relazione illustrativa sull'andamento della gestione, evidenziando eventuali scostamenti significativi rispetto alle previsioni iniziali.

Articolo 6 - Controllo di qualità dei servizi: contenuti e strumenti

1. Al fine di consentire il controllo di qualità dei servizi, gli organismi partecipati sono tenuti ad osservare le disposizioni di seguito riportate:

- A. sottoscrivere il contratto di servizio o altro documento disciplinante i rapporti che intercorrono tra l'Ente titolare della funzione pubblica ed il soggetto gestore che eroga il servizio. In tale contratto si provvederà a definire: a. la durata del rapporto; b. i tempi e i modi delle prestazioni; c. la definizione delle risorse; d. individuazione di trasferimenti e/o corrispettivi dovuti al soggetto gestore e relativi modi e tempi del loro riconoscimento; e. la quantità e qualità degli eventuali investimenti da realizzare e il piano degli ammortamenti; f. il piano delle attività ed i relativi tempi; g. la eventuale possibilità di utilizzo di terzi nello svolgimento delle attività; h. tutte le clausole, ritenute più idonee, per sanzionare interruzioni e/o modifiche del servizio non rispettose del contratto; i. contenimento dei costi; j. tracciabilità finanziaria; k. qualità del servizio e rilevazioni periodiche; l. contabilità separata se su più linee di servizio.
- B. dotarsi: a. di un sistema di controllo di gestione e della relativa contabilità; di un sistema di controllo affidato a revisore/i o, in alternativa, provvedere alla certificazione di bilancio; b. di un sistema di gestione della qualità; c. di un idoneo modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.Lgs 231 del 2001.
- C. dotarsi della carta di servizio per l'utenza, strettamente connessa al contenuto del "contratto di servizio". Con tale carta si dovrà, quantomeno, definire: a. condizioni di erogazione del servizio: la durata e i tempi (provvedendo obbligatoriamente agli aggiornamenti); b. le modalità di comunicazione all'utenza; c. i livelli di qualità: standards generici, riferiti a prestazioni quali-quantitative, che il gestore si impegna ad assicurare e standards specifici relativi a soglie minime da garantire all'utente; soglie, queste ultime, che, se non rispettate, danno luogo a penali (verso l'ente) e rimborsi (all'utenza); d. le attività di monitoraggio per la verifica degli scostamenti e l'invio dei rapporti all'EDA; e. il sistema di reclami e segnalazioni; f. la rappresentanza dei gruppi di utenza.

2. Al fine di consentire il controllo di qualità dei servizi in itinere, gli organismi partecipati devono provvedere a predisporre, con cadenza periodica, rapporti sullo stato di attuazione del contratto di servizio utilizzando, a tal uopo, i parametri definiti nel contratto di servizio e nella carta dei servizi all'utenza.

3. Al fine di consentire il controllo di qualità dei servizi complessivi, gli organismi partecipati devono provvedere a:

- A. trasmettere all'EDA i risultati delle analisi, di cui al precedente comma 2, con riferimento all'anno;
- B. trasmettere all'EDA i risultati derivanti dalla "customer satisfaction" (soddisfazione utenti/clienti), effettuata ogni anno, dagli organismi partecipati stessi; tale indagine è da prevedere nei soli casi di erogazione di servizi alla cittadinanza.

Articolo 7 - Controllo sulla gestione: contenuti e strumenti

1. Al fine di consentire il controllo sulla gestione preventivo, gli organismi partecipati sono tenuti a provvedere annualmente alla predisposizione del Budget.

2. Al fine di consentire il controllo sulla gestione in itinere, gli organismi partecipati sono tenuti ad redigere un rapporto infrannuale, relativo alla gestione del primo semestre.

3. Al fine di consentire il controllo sulla gestione successivo, gli organismi partecipati sono tenuti redigere una relazione illustrativa annuale sul governo societario e sull'andamento della gestione, evidenziando eventuali scostamenti significativi rispetto agli obiettivi.

Articolo 8 - Controllo di regolarità amministrativa: contenuti e strumenti

1. Al fine di consentire il controllo di regolarità amministrativa, gli organismi partecipati devono provvedere a predisporre, con cadenza trimestrale, un rapporto esaustivo sulle attività poste in essere nelle materie di cui all'art. 3, punto 2, lettera E del presente Regolamento, corredato da attestazione del Responsabile prevenzione corruzione aziendale (RPC) e del Collegio sindacale, resa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 175/2016.

Articolo 9 - La struttura di coordinamento e controllo: Ufficio Tecnico di Controllo

1. L'attività di controllo è coordinata dall'Ufficio Tecnico di Controllo, specificamente previsto dallo Statuto dell'EDA (art. 19), preposto al coordinamento dell'attuazione del Controllo Analogo degli organismi partecipati esterni.

2. L'Ufficio Tecnico di Controllo (UTC) è composto in via permanente da:

- Il Direttore Generale, che lo presiede;
- Il Dirigente dell'Area Amministrativo-contabile;
- Il Dirigente dell'Area Tecnica.

3. Alle riunioni dell'UTC può partecipare il Presidente dell'EDA.

4. La struttura amministrativa dell'EDA espleta le attività di segreteria e di supporto.

5. L'UTC si riunisce almeno una volta ogni tre mesi e, comunque, entro sette giorni dal ricevimento di documenti soggetti al controllo ai sensi del presente Regolamento.

6. L'UTC esprime pareri relativamente agli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, i quali vengono tempestivamente comunicati (non oltre sette giorni) alla Società.

7. L'UTC, fermi restando i principi generali che governano il funzionamento degli organismi partecipati in materia di amministrazione e controllo, svolge le funzioni di coordinamento:

- A. verificando che vi sia, da parte degli amministratori degli organismi partecipati, l'attuazione di indirizzi, obiettivi, priorità, piani formulati nel rispetto degli indirizzi politici, strategici e operativi voluti dall'EDA;
- B. esprimendo parere preventivo su budget;
- C. con specifiche richieste di informazioni in ordine a materie oggetto del "controllo analogo".

8. L'UTC relaziona almeno annualmente al Presidente dell'EDA e al Consiglio d'Ambito, da cui riceve indicazioni ed orientamenti, sull'esito dei controlli effettuati, evidenziando principalmente i livelli di servizi erogati sulla base degli standard definiti ad inizio anno, sul raggiungimento degli obiettivi gestionali, sulla corretta gestione economico e finanziaria della Società, sul rispetto dei vincoli di finanza pubblica e di carattere normativo.

Articolo 10 - Funzionamento dell'UTC

1. Le strutture organizzative dell'Ente garantiscono il funzionamento dell'UTC come di seguito specificato:

- A. La struttura organizzativa competente sulle partecipazioni provvede in via generale a tutte le attività di supporto tecnico ed in particolare: a. esame ed istruttoria degli atti finalizzati all'approvazione degli Statuti e dei patti parasociali; b. controllo dei documenti di

programmazione (budget) e rendicontazione (bilancio di esercizio, bilanci sociali, rapporti afferenti il controllo societario, economico-finanziario, etc.), di concerto con il dirigente dell'Area amministrativo/contabile o funzionario delegato; c. in generale, tutte le attività istruttorie connesse al controllo societario ed economico finanziario.

- B. L'Area Tecnica provvede a tutte le specifiche attività relative al rapporto di servizio ed in particolare: a. predisposizione e modifica dei contratti di servizio ed agli atti successivi necessari per la sottoscrizione e la modifica dei contratti stessi; b. analisi dei piani industriali; c. verifica dello svolgimento del servizio in base agli indicatori previsti nel contratto di servizio e dalla carta dei servizi all'utenza; d. in generale, tutti gli adempimenti relativi alle varie fasi di realizzazione del controllo di qualità dei servizi e del controllo di gestione.
- C. La struttura organizzativa competente per anticorruzione e trasparenza amministrativa espleta le attività di supporto tecnico per questioni attinenti regolarità amministrativa, anticorruzione e trasparenza amministrativa.
- D. La struttura organizzativa competente in materia di personale espleta le attività di supporto tecnico per questioni attinenti spesa, assunzioni, reclutamento di personale, conferimento incarichi e consulenze.

2. Le strutture di cui alle precedenti lettere A, B, C e D collaborano, per le rispettive competenze, per tutti gli adempimenti connessi al controllo analogo.

3. Al fine di garantire un costante flusso di informazioni, gli organismi partecipati sottoposti al controllo analogo istituiscono all'interno della propria struttura un "Ufficio referente" con funzione di interfaccia rispetto all'UTC.

Articolo 11 - Obblighi degli Organismi Partecipati

1. Gli organismi partecipati assicurano all'EDA le informazioni dovute in base a disposizioni di legge, dello Statuto e del presente Regolamento e quant'altro necessario affinché possa essere consentita l'esecuzione da parte dell'Ente del controllo analogo.

2. Gli organismi partecipati sono tenuti:

- A. a conformarsi agli indirizzi strategici impartiti dagli organi di governo dell'EDA;
- B. ad uniformare la propria condotta alle direttive di coordinamento gestionale ed ai rilievi formulati dai servizi preposti ai controlli, assicurando la tempestiva adozione delle misure correttive indicate dall'EDA, in particolare per garantire la regolarità, l'efficacia, l'efficienza e la qualità dei servizi gestiti;
- C. negli atti di gestione aventi natura organizzativa e/o finanziaria, a fornire idonea motivazione alla luce degli indirizzi, degli obiettivi e dei livelli di servizio;
- D. ad inviare, con cadenza periodica, una relazione predisposta a cura del C.d.A./A.U. sull'andamento economico, patrimoniale e finanziario, nonché segnalazioni di criticità e/o suggerimenti atti a migliorare la qualità, l'efficienza e l'efficacia dei servizi;
- E. a porre in essere tutte le azioni necessarie per il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica;
- F. ad osservare per l'adempimento degli obblighi informativi le indicazioni operative fornite dall'UTC;
- G. ad adottare regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;
- H. a dotarsi di un ufficio di controllo interno, strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti e trasmettendo

periodicamente, all'organo di controllo statutario, relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;

- I. ad adottare codici di condotta propri o ad aderire a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività;
- J. ad adottare programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea.

3. Gli organismi partecipati sono tenuti, inoltre, a garantire:

- A. l'accesso ai documenti, nel rispetto delle leggi vigenti in materia;
- B. la fornitura di notizie, informazioni, atti e ogni documentazione relativa alle proprie attività;
- C. la partecipazione, quando invitati alle riunioni o convocati dagli Organi dell'Ente, dei servizi preposti.

Articolo 12 - Attività richieste ai Collegi Sindacali, ai Responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza e ai dirigenti responsabili dei controlli interni degli Organismi Partecipati

1. Se richiesto, alle riunioni organizzate dall'Ente, dovranno partecipare anche i componenti dei Collegi Sindacali, i Responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza e i dirigenti responsabili dei controlli interni delle Società Partecipate.

2. Ai fini dell'attuazione del controllo analogo e specificamente del controllo di regolarità amministrativa, l'UTC si avvale, nell'ambito dei doveri ascritti ai Collegi Sindacali dall'art. 2403 del Codice civile, di attestazioni dei Collegi Sindacali in merito:

- A. all'applicazione delle norme pubblicistiche in materia di contratti ed appalti;
- B. all'applicazione della normativa per il rispetto dei vincoli di finanza pubblica sul contenimento delle spese;
- C. all'applicazione dei criteri e modalità per il reclutamento del personale, nonché sul contenimento della spesa del personale;
- D. all'applicazione delle norme sul conferimento e revoca degli incarichi esterni;
- E. all'applicazione delle norme in materia di diritto d'accesso, trasparenza e anticorruzione.

Articolo 13 - Revisione legale dei conti

1. Nelle società per azioni controllate e nelle società a responsabilità limitata controllate nelle quali è stato nominato il revisore, il collegio sindacale è tenuto ad effettuare uno scambio periodico di informazioni con l'organo di revisione.

2. Il soggetto che esercita l'attività di revisione:

- A. trasmette gli atti d'ufficio redatti all'UTC;
- B. si impegna ad effettuare uno scambio periodico di informazioni con il collegio sindacale;
- C. si impegna a segnalare qualsiasi irregolarità rilevata al collegio sindacale e al socio EDA.

3. Al soggetto che esercita l'attività di revisione è fatto divieto di svolgere, per tutta la durata dell'incarico, qualsiasi attività di consulenza nei confronti di qualsiasi delle società controllate dall'EDA.

Articolo 14 - Informazione e trasparenza (diritto di informazione ed accesso agli atti)

1. L'EDA, nella sua qualità di socio diretto, è titolare di un diritto di informazione inerente tutti i dati degli organismi partecipati, nei limiti della legge, dell'autonomia statutaria e della riservatezza dei terzi.

2. Gli organismi partecipati sono tenuti a fornire, a richiesta dell'UTC, tutte le informazioni necessarie all'assolvimento dei compiti di indirizzo e controllo ed a garanzia della massima trasparenza sulle attività

svolte, nonché per gli adempimenti normativi posti in capo all'EDA stessa per il controllo della "società". Resta fermo il richiamo alle norme del codice civile in materia di pubblicità e in particolare degli adempimenti previsti dall'art. 2497-bis del medesimo.

Articolo 15 - Sanzioni

1. In caso di gravi e/o reiterate violazioni da parte degli organismi partecipati degli indirizzi e/o dei pareri vincolanti impartiti dall'EDA o di omissioni degli obblighi previsti dalla legge o dal presente Regolamento, l'Organo di Amministrazione può essere rimosso dall'incarico con provvedimento dell'Organo competente alla designazione o alla nomina.

Articolo 16 - Controllo analogo "indiretto"

1. Il controllo analogo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa dall'EDA, a sua volta controllata allo stesso modo dall'EDA, così come previsto dall'art. 2, lettera c), del D.Lgs. 175/2016.

Articolo 17 - Norme di coordinamento e disposizioni transitorie

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si applicano, per quanto compatibili, i principi e le norme di finanza pubblica, nonché le norme di cui al D.Lgs. 39/2013 e al D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii.

2. L'attuazione del presente Regolamento richiede, tra l'altro, l'adeguamento degli statuti, dei contratti di servizio e delle carte dei servizi all'utenza da parte degli organismi partecipati.

3. Nelle more del perfezionamento degli atti sopracitati, i principi ed i comportamenti di cui al presente regolamento vanno comunque applicati nei confronti degli organismi partecipati anche con riferimento agli affidamenti già in essere, compatibilmente con le previsioni contenute nei medesimi.

Articolo 18 - Entrata in vigore del Regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio della relativa delibera di approvazione.